

# MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – LE DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI VOLTI A FRONTEGGIARE IL RISCHIO DI ALLUVIONE E IL RISCHIO IDROGEOLOGICO



PNRR

LE SCHEDE SINTETICHE

L'art. 29 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 introduce disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione degli interventi urgenti per fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, in coerenza con gli obiettivi del PNRR.

Al tale fine *le amministrazioni attuatrici e i soggetti attuatori responsabili degli interventi pubblici* volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico di cui all'art. 22, comma 1, del D.L. 6 novembre 2021, n. 152<sup>1</sup>, convertito, con modificazioni, dalla L.29 dicembre 2021, n. 233, sono tenute ad applicare la disciplina prevista dall'*Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018*<sup>2</sup>, agli artt. 4 e 14<sup>3</sup>. Il legislatore, inoltre, conferma la possibilità di applicare le *disposizioni di legge* vigenti qualora queste ultime consentano di ridurre

<sup>1</sup> Come si vedrà più dettagliatamente nel prosieguo, si tratta di interventi pubblici (il cui coordinamento è attribuito al *Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri*) realizzati a valere sulle risorse finanziarie della *Missione 2, Componente 4, del PNRR* (nella misura di 800 milioni di euro) e finalizzati all'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, rientranti nelle seguenti tipologie:

- realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
- ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza.

<sup>2</sup> Ocdpc n. 558 del 15 novembre 2018 - *Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018*. L'ordinanza dispone i primi interventi urgenti di protezione civile, da realizzare in deroga alla normativa vigente (ivi incluse numerose disposizioni del *Codice dei contratti pubblici* e del *T.U. Ambiente*), a sostegno del tessuto economico e sociale delle comunità colpite dai fenomeni meteorologici che hanno determinato gravi danni in alcune regioni e province autonome.

<sup>3</sup> L'art. 4 dell'OCDPC n. 558/2018 specifica le disposizioni normative in deroga alle quali i Commissari delegati e gli eventuali soggetti attuatori possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, alla realizzazione delle attività di cui alla stessa ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo.

Mentre l'art. 14 disciplina le procedure di approvazione dei progetti prevedendo semplificazioni ed accelerazioni della procedura in conferenza dei servizi, della procedura di valutazione di impatto ambientale regionale e della procedura relativa ai beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*). Le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'articolo 14-quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa: all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei Ministri, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale; ai Commissari delegati, che si esprimono entro 7 giorni, negli altri casi.

ulteriormente i tempi di realizzazione dei citati interventi<sup>4</sup>. Per quanto riguarda le province autonome di Trento e di Bolzano la norma, nel rispetto del criterio di specialità degli Statuti di tali enti territoriali, precisa che restano in vigore le disposizioni dell'art. 1, comma 1, secondo periodo, della citata OCDPC n. 558/2018<sup>5</sup>.

A tale proposito, si rammenta che l'art. 22, comma 1 del D.L. n. 152/2021 contiene una delega regolamentare e che quest'ultima ha trovato attuazione con l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 agosto 2022<sup>6</sup>, con il quale si è provveduto all'assegnazione e al trasferimento alle Regioni e alle Province autonome delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4 del PNRR, destinate all'attuazione degli interventi citati, nella misura di 800 milioni di euro. Rispetto all'ambito di applicazione questa norma richiama esplicitamente l'art. 25, comma 2, lettere d) ed e), del *Codice della protezione civile* (D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1), ove sono individuate le seguenti fattispecie:

- interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
- interventi finalizzati alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza.

<sup>4</sup> Questa previsione lascia intendere che l'applicazione della disciplina speciale di cui all'OCDPC n. 558/2018 trovi la sua giustificazione nella necessità di accelerare la realizzazione delle opere in questione. Pertanto, qualora l'applicazione della disciplina ordinaria appaia più funzionale al soddisfacimento delle esigenze di celerità, viene meno la ragione giustificativa del ricorso alla regolamentazione speciale derogatoria.

<sup>5</sup> La norma in questione, al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi che hanno interessato il loro territorio prevede che le Province autonome di Trento e Bolzano provvedano direttamente ad effettuare le attività previste dalla stessa OCDPC n. 558/2018 per gli ambiti territoriali di competenza.

<sup>6</sup> DPCM 23 agosto 2022 - *Assegnazione e modalità di trasferimento alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e consultabile al link <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/12/05/284/sg/pdf>

Il coordinamento di tali interventi è attribuito al *Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri* (DPC), sulla base dei piani definiti d'intesa tra il citato Dipartimento, le Regioni e le Province autonome entro il 31 dicembre 2021, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2016<sup>7</sup>. Il decreto tiene conto, inoltre, della classificazione dei territori dei comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della legge 6 ottobre 2017, n. 158<sup>8</sup>. Con il medesimo decreto sono disciplinate anche le modalità di impiego delle citate risorse finanziarie e le relative modalità di gestione contabile.

Esclusivamente ai fini della realizzazione degli interventi urgenti volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, di cui al comma 1, il secondo comma dell'art. 29, del D.L. n. 13/2023 autorizza, *fino al 31 dicembre 2026*, l'utilizzo delle contabilità speciali vigenti di cui agli eventi citati nell'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019<sup>9</sup> e successive modifiche e integrazioni, sulle quali affluiscono **le risorse a tal fine assegnate**.

<sup>7</sup> DPCM 5 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 10, comma 11, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, decreta l'approvazione dell'indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

<sup>8</sup> *Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni.*

<sup>9</sup> DPCM del 27 febbraio 2019 Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il provvedimento riguarda i seguenti stati di emergenza:

- Stati di emergenza vigenti al 31 dicembre 2018 di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2018

<b>Regione o Provincia Autonoma</b>	<b>Eventi meteorologici</b>
Bolzano	29 e del 30 ottobre 2019
Calabria	dal 2 al 6 e dal 15 al 30 ottobre 2018, dal 3 al 5 novembre 2018
Emilia-Romagna	dal 27 ottobre al 5 novembre 2018
Friuli-Venezia Giulia	dal 28 ottobre 2018 al 5 novembre 2018
Lazio	del 29 e del 30 ottobre 2018
Liguria	del 29 e del 30 ottobre 2018
Lombardia	dal 27 al 30 ottobre 2018
Sardegna	del 10 e 11 ottobre 2018
Sicilia	dal 12 al 15, dal 19 al 21 e il 22 ottobre 2018, dal 2 al 4 novembre 2018
Toscana	dal 28 al 30 ottobre 2018
Trento	dal 27 al 30 ottobre 2018
Veneto	dal 27 ottobre 2018 al 5 novembre 2018

- Stati di emergenza vigenti al 31 dicembre 2018 per i quali sono stati comunicati ulteriori fabbisogni rispetto a quelli già stanziati

<b>Regione o Provincia Autonoma</b>	<b>Eventi meteorologici</b>
Abruzzo	neve del 18 gennaio 2017
Basilicata	frana di Stigliano (MT)
Calabria	dal 14 al 19 giugno 2018
Emilia-Romagna	giugno, luglio ed agosto 2017, dall'8 al 12 dicembre 2017, dal 2 febbraio al 19 marzo 2018
Liguria	dal 13 e del 14 ottobre 2016

Per quanto riguarda la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell'art. 27, del D. Lgs. 1/2018 (*Codice della protezione civile*), resta ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 4-undevicies, dell'art. 1, del D.L. n. 125/2020<sup>10</sup>.

Il terzo comma dell'art. 29, del D.L. n. 13/2023, dispone che, per quanto non diversamente previsto dalle norma derogatorie testé descritte, continuano ad applicarsi le previsioni del D.P.C.M. 23 agosto 2022<sup>11</sup>, adottato in attuazione comma 1, dell'art. 22, del D.L. n. 152/2021 e quelle contenute nei piani definiti d'intesa tra il Dipartimento della protezione civile, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 1, primo periodo, dello stesso art. 22.

Con il quarto comma dell'articolo in esame, il legislatore ha disposto la modifica degli commi 1-bis e 1-ter, dell'art.22, del D.L. n. 152/2021, prorogando al 31 dicembre 2024 i termini ivi previsti.

Piemonte	del 17 giugno 2018
Toscana	del 9 e 10 settembre 2017 (Livorno, ecc)
Umbria	(neve) del 18 gennaio 2017
Veneto	dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017
- Stati di emergenza cessati, al 31 dicembre 2018, da non oltre sei mesi per i quali sono stati comunicati ulteriori fabbisogni	
<b>Regione o Provincia Autonoma</b>	<b>Eventi meteorologici</b>
Basilicata	dal 5 al 18 gennaio 2017
Calabria	dal 24 al 26 novembre 2016 e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017
Molise	mese di gennaio 2017
Valle Di Aosta	dal 30 luglio all'8 agosto 2017

<sup>10</sup> Questa norma, al solo fine di consentire, senza soluzione di continuità e in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha disposto che per la conclusione degli interventi strutturali e infrastrutturali urgenti, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico finanziati con le risorse di cui al comma 1028, della L. n. 145/2018, e all'art. 24-*quater*, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, la durata delle contabilità speciali è prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottare ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D. Lgs. n. 1/2018, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti predisposto tramite il sistema di cui al D. Lgs. n. 229/2011. Nel dettaglio l'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 autorizza la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, al fine di permettere l'immediato avvio e la realizzazione degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere d) ed e), del D.Lgs. n. 1/2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza di strutture e infrastrutture. Mentre l'art. 24-*quater*, del D.L. n. 119/2018, al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018, istituisce il Fondo per gli investimenti delle regioni e delle province autonome colpite da eventi calamitosi, con una dotazione iniziale di 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

<sup>11</sup> Che disciplina l'assegnazione e le modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento.

Il citato comma 1-*bis* disciplina l'eventuale rimodulazione del DPCM 23 agosto 2022 di assegnazione e trasferimento delle risorse finanziarie destinate alla linea di investimento della Missione 2, Componente 4, del PNRR (di cui al comma 1 del citato art. 22) per la realizzazione di nuovi interventi, mentre il comma 1-*ter* regola l'eventuale rimodulazione delle risorse finanziarie relative a interventi già in essere o, comunque, già individuati nell'ambito delle funzioni di programmazione.

In particolare, ai sensi del comma 1-*bis*, il DPCM 23 agosto 2022 può essere rimodulato entro il *31 dicembre 2024* (invece del 31 dicembre 2023, come originariamente disposto). Le rimodulazioni possono essere elaborate integrando i criteri di riparto stabiliti dal citato DPCM 5 dicembre 2016 con ulteriori criteri, anche riferiti alla *performance* operativa dei soggetti attuatori degli interventi.

Mentre, per quanto dispone il comma 1-*ter*, la ripartizione delle ulteriori risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, del PNRR, il cui coordinamento è attribuito al *Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri*, relative a interventi *già individuati* nell'ambito della programmazione delle risorse finanziarie finalizzate all'attuazione di interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, entro il limite di 400 milioni di euro, sulla base dei piani definiti d'intesa tra il DPC e le regioni e le province autonome entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei criteri stabiliti dal citato DPCM 5 dicembre 2016, può essere rimodulata entro il *31 dicembre 2024* con appositi decreti dei presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, anche nella qualità di Commissari delegati titolari di contabilità speciali per l'attuazione di ordinanze di protezione civile, previa intesa con il capo del DPC della Presidenza del Consiglio dei ministri.

I citati commi 1-*bis* e 1-*ter* specificano che la rimodulazione del D.P.C.M. di assegnazione delle risorse e della ripartizione delle ulteriori risorse finanziarie per gli interventi già in essere avviene sulla base degli esiti del monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, anche ridefinendo la ripartizione su base territoriale delle risorse finanziarie, fermo restando il rispetto del termine ultimo per la realizzazione degli interventi stabilito al *quarto trimestre dell'anno 2025*.

In seguito a tale novella , sono prorogati di *sei mesi* i termini previsti dall'art. 3 del D.P.C.M. 23 agosto 2022, nonché di *un anno* i termini di cui agli artt. 4<sup>12</sup> e 6<sup>13</sup> del medesimo decreto.

L'art. 3 del D.P.C.M. 23 agosto 2022 - *Tempistiche e modalità di trasferimento e impiego delle risorse finanziarie per i nuovi interventi* - prevede, al comma 2, i seguenti termini a carico dei soggetti attuatori degli interventi:

- a) pubblicazione bandi di gara ovvero avvio della procedura di affidamento: entro il 31 maggio 2023;
- b) stipula del contratto di appalto: entro il 30 settembre 2023;
- c) inizio effettivo dei lavori con verbale consegna lavori: entro il 15 ottobre 2023.

Il terzo comma 3 dello stesso art. 3 stabilisce, che il mancato rispetto dei termini di cui al comma 2 comporta:

- la revoca del finanziamento;
- il conseguente stralcio del progetto dall'elenco approvato;
- la rimodulazione delle risorse.

La normativa prevede, che il soggetto attuatore può provvedere, entro 10 giorni dalla scadenza del termine, a fornire giustificazione motivata del mancato rispetto della scadenza e indicazioni specifiche sulle tempistiche di attuazione dell'intervento congruenti con l'esigenza del rispetto del termine ultimo di realizzazione stabilito al 31 dicembre 2025. Tali elementi informativi, previa valutazione delle regioni e province, sono trasmessi al DPC che, qualora li ritenga ammissibili e congrui, autorizza la prosecuzione delle attività stabilendo i nuovi termini che il soggetto attuatore è tenuto a rispettare.

Il quarto comma, dell'art. 3, del DPCM 23 agosto 2022 reca le disposizioni per la suddivisione delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, del PNRR oggetto di trasferimento. In particolare, sono stati individuati le seguenti modalità di trasferimento delle risorse:

<sup>12</sup> L'art. 4 del D.P.C.M. 23 agosto 2022 - *Rimodulazione degli elenchi dei nuovi interventi e delle relative risorse finanziarie.*

<sup>13</sup> L'art. 6 del D.P.C.M. 23 agosto 2022 - *Rimodulazione degli interventi in atto e delle relative risorse finanziarie.*

- a) fino al 10% dell'importo totale assegnato agli interventi, a titolo di anticipazione, successivamente alla stipula dell'accordo tra il Dipartimento della protezione civile e ciascuna regione o provincia autonoma<sup>14</sup>;
- b) una o più quote intermedie, fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione) del 90% della spesa dell'intervento, sulla base delle richieste di erogazione presentate dalle regioni o province autonome a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti (OCS) dai soggetti attuatori, come risultanti dal sistema informatico ReGiS. Tali richieste sono formulate unitariamente per tutti gli interventi avviati di competenza della regione o provincia autonoma e sono effettuate con cadenza bimestrale, salva la sussistenza di particolari urgenze;
- c) una quota a saldo pari al 10% dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base della presentazione della richiesta di erogazione finale attestante la conclusione dell'intervento, in coerenza con le risultanze del sistema informatico ReGiS.

Il trasferimento degli importi di cui sopra è subordinato all'alimentazione e al costante e puntuale aggiornamento da parte dei soggetti attuatori del Sistema informatico ReGiS (di cui all'art. 1, comma 1043, della L. 30 dicembre 2020 n. 178), così come previsto dalla circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022, n. 27 rubricata *Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR*<sup>15</sup>.

<sup>14</sup> L'importo di tale anticipazione può essere maggiorato in casi eccezionali debitamente motivati.

<sup>15</sup> Con la presente circolare, si emanano "Linee Guida per il Monitoraggio del PNRR", con le quali si forniscono indicazioni operative sulle modalità di espletamento degli adempimenti di monitoraggio attraverso il sistema ReGiS, con riferimento alla tipologia di informazioni rilevanti, alle principali funzionalità del sistema, ai soggetti coinvolti nel processo di monitoraggio a livello centrale e territoriale ed ai rispettivi ruoli, alle tempistiche e modalità di utilizzo. Fermo restando quanto indicato sui sistemi informativi in uso presso le Amministrazioni Centrali titolari, il sistema ReGiS rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni interessate a livello centrale e territoriale possono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR, ivi compresa la rilevazione dei flussi finanziari a valere sui conti di tesoreria NGEU-Italia appositamente attivati per la gestione degli interventi PNRR nonché sulle contabilità speciali intestate alle Amministrazioni centrali in quanto soggetti titolari e/o Soggetti Attuatori del Fondo Next Generation EU gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Servizio Centrale per il PNRR, quest'ultimo sostituito ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. 13/2023 con l'Ispettorato generale per il PNRR.

I termini previsti dagli artt. 4 e 6 del medesimo D.P.C.M. riproducono quelli stabiliti dall'art. 22, commi 1-bis e 1-ter, del D.L. 152/2021, come prorogati (al 31 dicembre 2024) dall'art. 29, comma 4 del D.L. n. 13/2023.

## **Le disposizioni urgenti contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche**

La Legge 21 aprile 2023, n. 41, di conversione con l'art. 1, comma 1 ha disposto l'introduzione dell'art. 29-bis nel *corpus* del D.L. n. 13/2023, il quale reca le *disposizioni urgenti contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche*.

Nello specifico, la nuova norma stabilisce che il *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare* si avvale del *Dipartimento Casa Italia*<sup>16</sup> al fine di garantire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il coordinamento e il raccordo necessari per

<sup>16</sup> Il *Dipartimento Casa Italia* è un Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha il compito di *sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti indirizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici* (art. 18-bis del D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45). Esso, in particolare:

- coordina gli attori istituzionali che operano nelle materie sopra descritte;
- elabora linee guida per la promozione della sicurezza e per la valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo;
- individua il fabbisogno di dati e informazioni rilevanti per le finalità di cura e valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo;
- promuove il coordinamento delle fonti informative esistenti e la loro accessibilità;
- monitora l'andamento degli investimenti pubblici nel settore di competenza;
- individua le forme di finanziamento più adeguate per ridurre la pericolosità, la vulnerabilità e l'esposizione, a fronte di rischi naturali, del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo e propone misure di coordinamento e semplificazione dei diversi strumenti di finanziamento esistenti;
- elabora proposte e gestisce progetti per il perseguimento delle sue finalità;
- promuove attività di formazione e informazione nelle materie di competenza.

Il Dipartimento, inoltre, provvede alle attività indicate dalla legge con riferimento al finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici e degli edifici privati situati nelle zone a rischio sismico 1, e all'incentivazione dei piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici.

Il D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, ne ha ampliato ulteriormente le competenze e lo ha reso, nei fatti, il punto di riferimento, indirizzo e coordinamento di tutte le istituzioni che operano in condizioni estremamente delicate nel post emergenza.

affrontare le situazioni di criticità ambientale delle aree urbanizzate del territorio nazionale interessate da fenomeni di esondazione e di alluvione.

Nello svolgimento di tali funzioni, il *Dipartimento Casa Italia*, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, opera in coordinamento con il *Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica* e con il *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*. Specificatamente, il Dipartimento Casa Italia assicura al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare il supporto necessario per lo svolgimento delle attività di impulso e coordinamento in ordine alla realizzazione degli interventi di prevenzione o di messa in sicurezza relativi al contrasto del dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con il secondo comma dell'articolo in esame, il legislatore apporta le modifiche all'art. 1, comma 1074, della L.27 dicembre 2017, n. 205<sup>17</sup>, concernenti gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del centro-nord, al fine di prevedere un'intesa con il *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare* per la loro individuazione e il coinvolgimento del medesimo Ministero ai fini delle autorizzazioni a stipulare appositi mutui conferite ai presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.

A tale fine, l'articolo novellato dispone che gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del centro-nord sono individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica, di *concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate. Quest'ultimi possono essere autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e *con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare* a stipulare appositi mutui di durata massima quindicennale sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività

---

<sup>17</sup> *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.*

bancaria, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e nel limite delle risorse allo scopo destinate in sede di riparto del Fondo rifinanziato. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.

Il terzo comma dell'art. 29-bis, dell'D.L. n. 13/2023 dispone modifiche dell'art. 7, comma 2, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133<sup>18</sup>, convertito, con modificazioni, dalla L.11 novembre 2014, n. 164<sup>19</sup>.

La normativa prevede il coinvolgimento del *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*, con il quale, oltre l'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano interessate agli interventi ammessi a finanziamento nei rispettivi territori, corredati dei relativi cronoprogrammi, così come risultanti dal sistema di monitoraggio, devono essere accordati i decreti del *Ministro della transizione ecologica* regolatori del piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

Gli interventi ammessi al finanziamento sono identificati dai relativi *codici unici di progetto* (CUP), ai sensi dell'articolo 11, commi 2-bis e 2-ter della L. 16 gennaio 2003, n. 3.

Il monitoraggio del Piano e degli interventi è effettuato dalle amministrazioni titolari dei CUP con il sistema di monitoraggio e con i sistemi ad esso collegati e gli interventi sono classificati sotto la voce "MITE - *Mitigazione del rischio idrogeologico*".

Con i decreti di cui sopra, sono disciplinate anche le modalità di trasferimento delle risorse, le riprogrammazioni e le rimodulazioni. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità<sup>20</sup>.

<sup>18</sup> *Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.*

<sup>19</sup> *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.*

<sup>20</sup> Si tratta di interventi che integrano gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce il quadro di riferimento per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

In particolare, gli interventi sul reticolo idrografico non devono alterare ulteriormente l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua, bensì tendere ovunque possibile a ripristinarlo, sulla base di adeguati bilanci del trasporto solido a scala spaziale e temporale adeguata.

A questo tipo di interventi integrati, in grado di garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, in ciascun provvedimento di individuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico deve essere destinata una percentuale minima del 20 per cento delle risorse, tenendo conto dei territori dei comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), della L. 6 ottobre 2017, n. 158.

Nei suddetti interventi assume priorità la delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità. L'attuazione degli interventi è assicurata dal commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91<sup>21</sup>, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n.116.

In caso di mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi con riferimento all'attuazione di uno o più interventi, laddove il ritardo sia grave e non imputabile a cause indipendenti dalla responsabilità del commissario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica e *sentito il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*, può essere revocato il commissario in carica e nominato un altro soggetto avente specifiche competenze in materia di dissesto idrogeologico, che subentra nelle medesime funzioni ed assume i medesimi poteri del commissario revocato.

---

<sup>21</sup> Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.